



Comune di Vicenza

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO



Volendo che sia particolarmente additata alla venerazione degli Italiani la zona dei Colli Berici nella quale il 10 giugno 1848, sotto il comando del generale Durando, di Guido Cialdini, di Massimo D'Azeglio e di altri valorosi si svolse la prima battaglia del Risorgimento nazionale, in cui il sangue d'italiani d'ogni parte della penisola fu versato per la causa dell'indipendenza e dell'unità d'Italia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona di Monte Berico delimitata nelle planimetrie che fa parte integrante del presente decreto e che comprende la dossale Monte Bellaguardia, la Villa Guiccioli, il Santuario di Monte Berico e la dossale dei Sette Venti, è dichiarata zona monumentale d'interesse storico nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro n. 355, fasc. 10, pag. 100

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Variante semplificata

ai sensi dell'art. 14bis comma 1 let. a) della Legge regionale n. 11/2004

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 11/2004 enuncia all'art.13 i contenuti del piano di assetto del territorio (PAT), fissati in relazione agli obiettivi e condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.

Tra quelli elencati all'art. 13, il PAT *"disciplina, attribuendo specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi e indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore"* (lettera b).

La normativa attuativa (NTA) del PAT finalizzata alla disciplina di tali invarianti, definisce al Titolo II:

- Capo I, i vincoli di fonte legislativa (art. 6) e quelli definiti dalla pianificazione territoriale (art.7);
- Capo II, le invarianti di natura storico-monumentale e architettonica (art.9), gli edifici e manufatti e beni di valore storico testimoniale (art.10), le invarianti di natura geologica, paesaggistica e ambientale (art.11).

L'articolo 6 delle NTA precisa, peraltro, che *"l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nell'Elaborato 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi dell'articolo, ancorché riportati nel quadro conoscitivo."*

Nel registrare i vincoli di fonte legislativa di natura storico-architettonica, ossia, i beni assoggettati a decreti di tutela diretta o indiretta da Codice dei Beni culturali, disciplinati dall'art. 6 delle NTA alla voce *"Vincolo monumentale (edifici, manufatti e pertinenze ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, art. 45, art. 136 e s.m.i.)"*, è stato rappresentato anche l'ambito di cui al Regio Decreto 17.01.1935, n. 30 – Dichiarazione di interesse storico nazionale della Zona di Monte Berico.

Gli elementi e le aree generatori o assoggettati a vincolo riferiti agli articoli 6 e 7 delle NTA, registrati nella Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale costituente il Quadro Conoscitivo del PAT, trovano la loro rappresentazione, con valore ricognitivo e non esaustivo, nell'elaborato grafico denominato *Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale*.

Il Ministero della Cultura, tramite la competente Soprintendenza di Verona, già dal 2014 ha preso un orientamento in ordine al regime giuridico del Regio Decreto del 17.01.1935, n.30, prospettando che il R.D. non può essere assimilato alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs

42/2004 con gli oneri previsti.

Tale posizione è stata di volta in volta ribadita nelle comunicazioni SABAP di riscontro alle istanze private, per citarne alcune, loro Prot. N. 24308/2014, Prot. N. 13496/2016, Prot. N. 27225/2021, e formalizzata nel *modus operandi* concordato tra Comune e Soprintendenza nel gennaio 2017 (presa d'atto SABAP, loro Prot. 782/2017): gli interventi ricadenti nell'ambito del Regio Decreto non sono soggetti ad autorizzazione art.21 del DLgs 42/2004, riservata ai beni culturali di cui all'art.10 del Codice.

Inoltre, nella Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata *"Area del Monte Berico e della Riviera Berica settentrionale"* del 23 marzo 2021, la zona perimetrata dal RD n.30/1935 è stata inclusa nell'ambito territoriale dichiarato di notevole interesse pubblico, con la conseguenza che ogni intervento edilizio è soggetto alla sola autorizzazione paesaggistica al fine di garantire una tutela dell'area in questione rispetto allo status precedente. Infatti, la Dichiarazione prevede che *"il parere previsto per l'autorizzazione paesaggistica si intende comprensivo della valutazione ai fini della tutela prevista dal Regio Decreto n. 30 del 17 gennaio 1935."* Non ultimo, va detto che il richiamato Regio Decreto è stato abrogato dal DPR n.238 del 13.12.2010.

La rettifica della rappresentazione cartografica dell'ambito di cui al Regio Decreto n.30/1935 è già stata effettuata in sede di Piano degli Interventi, conformemente alla LR 11/2004 (artt. 11bis c.1, 17 c.5, 18 c.5bis). Infatti, la variante al PI approvata il 25.07.2017, tra i vari contenuti, ha interessato anche la Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale con l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PI in riferimento ai contenuti dell'*Elaborato 2 – Vincoli e tutele*. In particolare, si è operato nel registrare l'ambito tutelato in maniera differenziata rispetto ai beni culturali artt. 10 o 45 del D.Lgs. 42/2004. È ora identificato nell'*Elaborato 2 – Vincoli e tutele* come *"Monumento nazionale e zona monumentale di interesse storico nazionale"* e graficamente segnalato con linea tratto-punto, con rimando allo specifico comma 13 dell'art. 13 delle NTO di PI, che così recita: *Nell'Elaborato 2 – Vincoli e tutele sono individuati i monumenti nazionali e la "Zona monumentale di interesse storico nazionale", istituiti con appositi provvedimenti.*

L'aggiornamento cartografico anche del PAT che si promuove con la presente variante parziale, restituisce, *ad abundantiam*, una maggior chiarezza dell'informazione già contenuta nell'aggiornato quadro conoscitivo del PI, ossia, che l'ambito di cui al Regio Decreto 17.01.1935, n.30 non è riconducibile ai beni culturali (art.10 o art.45) rubricati alla voce *"Vincolo monumentale"* di cui all'art. 6 delle NTA del PAT.

Tale aggiornamento eviterà così incertezze sulla tipologia del vincolo e sull'applicazione della normativa di PI per tutte le situazioni ricadenti nell'ambito del Regio Decreto, che, diversamente,


potrebbero generare futuri contenziosi, come già avvenuto per il complesso denominato "Villa Madonna". A tal proposito, si evidenzia che in sede giurisprudenziale avanti al Consiglio di Stato, nella sentenza REG n.6904/2022 pubblicata il 4.08.2022, il Collegio ha statuito che "Rimane evidentemente impregiudicato il potere del Comune di avviare il procedimento di modifica al P.A.T. al fine di perseguire l'obiettivo (manifestato dall'ente ma anche dal Ministero della cultura) di sottrarre Villa Madonna al vincolo monumentale".

L'aggiornamento del PAT risulta possibile in forma semplificata solo a partire dal 2019 in forza dell'introduzione dell'art.14bis alla L.R. 11/2004, avvenuta con legge regionale n.29 del 25.07.2019, sostituito con la successiva del 30.06.2021, n.19. La normativa regionale consente infatti ora di procedere all'approvazione di varianti al PAT anche per la rettifica di errori cartografici mediante una procedura semplificata con adozione e approvazione in capo al Consiglio comunale.


La variante in parola consiste pertanto nella modifica della Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale, eliminando dalla *feature* *b0101011_Vincolo*, che identifica quattro tipologie di vincolo (monumentale art. 10, idrogeologico-forestale, sismico e di destinazione agro-silvo-pastorale), il record "02411601366" corrispondente all'ambito di cui al Regio Decreto 17.01.1935, n.30, con conseguente aggiornamento della rappresentazione cartografica nell'elaborato denominato *Elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*.

b0101011_Vincolo					
ID_Vincolo	Cod_ISTAT	TipoVinc	N_AreaV	Denom	RifLegis
02411601351	024116	01	351		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601352	024116	01	352		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601353	024116	01	353		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601354	024116	01	354		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601355	024116	01	355		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601356	024116	01	356		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601357	024116	01	357		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 21 L1089_39)
02411601358	024116	01	358		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601359	024116	01	359		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601360	024116	01	360		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601361	024116	01	361		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601362	024116	01	362		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601363	024116	01	363		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601364	024116	01	364		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411601365	024116	01	365		DLGS_42_04_art_10_archeologico
02411600366	024116	01	366		DLGS_42_04_art_129_monumentale
02411601367	024116	01	367		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 1 L1089_39)
02411601368	024116	01	368		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 1 L1089_39)
02411601369	024116	01	369		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 1 L1089_39)
02411601370	024116	01	370		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 1 L1089_39)
02411601371	024116	01	371		DLGS_42_04_art_10_monumentale_(ex art. 1 L1089_39)
02411602001	024116	02	001		

La correzione dell'errore cartografico che segue la modifica della Banca Dati Alfa-numerica e vettoriale è così rappresentata nell'estratto che segue:



PAT – Elaborato 1 vigente (estratto)



PAT – Elaborato 1 di variante (estratto)